



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 248 DEL 14/12/2023

OGGETTO: Indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica per la Contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente per il triennio 2023-2025

L'anno 2023 e questo giorno 14 del mese di dicembre alle ore 12:30 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe Maria Taurino	X	
Lucia Caretto	X	
Laura Di Bella	X	
Alessio Greco	X	
Giovanni Chirizzi		X
Giuseppe Rampino	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Nunzio FORNARO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

– l'art. 7, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui “*La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3*”, sulle materie previste dal comma 4 del medesimo articolo;

- l'art. 8, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui “*Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7 lett. a) del citato comma 4 possono essere negoziati con cadenza annuale*”;

Visti:

• l'art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 secondo cui “*1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi. 2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al*

tetto massimo consentito; g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a). **3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:** a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98; c) **delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;** d) **degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;** e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati; g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4; i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b). j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies. **4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.** **5. Gli enti possono destinare apposite risorse:** a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) **alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;** in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c). **6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo. **7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente,****

nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”;

• l'art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022 secondo cui “**1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.** 2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno: a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018; b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016; d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999; 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. 4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL

dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo. 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita. 6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge. 7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;

• l'art. 80 del medesimo CCNL 16.11.2022 secondo cui “1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. 2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi: a) premi correlati alla performance organizzativa; b) premi correlati alla performance individuale; c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis; d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000; e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL; f) indennità di funzione di cui all'art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 100; g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018; h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL del 14.09.2000; i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile; j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili; k) risorse destinate all'attuazione dei piani welfare ai sensi dell'art. 82, comma 2. 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziata, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2. 4. Il presente articolo disciplina l'utilizzo dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 68 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”;

Visti:

- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 secondo cui “*nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo cui “*al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, secondo cui “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. **Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018**”;*

Tenuto conto quindi che:

- in base all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, per ciascun anno a decorrere dal 2016 l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al netto della riduzione

in proporzione al personale in servizio;

- nello specifico, secondo la circolare MEF-RGS n. 12 del 23 marzo 2016, la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio doveva essere effettuata sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiscono dalla consistenza iniziale del personale al 1° gennaio alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento;
- la consistenza del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2016, al netto delle risorse non soggette al limite, ammonta ad **euro 256.120,00**, di cui **euro 64.850,00** destinati al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa;
- anche nell'anno 2016 si è confermata la decurtazione permanente delle risorse stabili del Fondo (periodo 2011-2014) di un importo pari ad euro 42.152,00, corrispondente alla decurtazione consolidata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e smi;

Osservato che:

- il limite delle risorse da attribuire alla contrattazione decentrata per il corrente anno permane quello fissato dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'importo per il trattamento accessorio complessivamente destinato al personale nell'anno 2016;
- l'innovazione normativa contenuta nell'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del *turn-over*, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;
- di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio *pro-capite* del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018;
- per la determinazione del valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare di risorse destinate al finanziamento degli incarichi di E.Q. (già posizione organizzativa), da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;
- in ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*;

Appurato che:

- il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto, in via definitiva, il CCNL Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;
- dall'esame del suddetto CCNL e, in particolare, dell'art. 79, comma 5, si rileva che la nuova

disciplina di costituzione del fondo delle risorse decentrate entra in vigore a decorrere dall'anno 2023 e, per l'effetto, a decorrere da tale data sono disapplicate le disposizioni recate dall'art. 67 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018;

Evidenziato che:

- la costituzione e determinazione del Fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale di natura dirigenziale, non soggetto a contrattazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
- per converso, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa costituiscono oggetto di contrattazione, in relazione a quanto espressamente stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16.11.2022;

Rimarcato in questa sede che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 2, 48 e 50 del D. Lgs. n. 267/2000, alla Giunta Comunale compete:

- la formulazione delle direttive alla Delegazione trattante per definire gli obiettivi strategici e i vincoli di ordine finanziario, onde perseguire una efficace azione contrattuale precisando gli obiettivi e le priorità che l'ente intende conseguire;
- incrementare le risorse da allocare nella parte variabile del fondo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Osservato preliminarmente che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022, ciascun ente, in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della legge n. 234/2021, può incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018:

- le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16.11.2022;
- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione;

Osservato inoltre che tale eventuale stanziamento incrementale non è soggetto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e che lo stesso:

- ricomprende anche gli oneri riflessi, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 604, della legge n. 234/2021;
- è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi riferiti all'anno 2021, tra il Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del medesimo CCNL destinato al finanziamento delle risorse per gli incarichi di EQ;

Constatato al riguardo che:

- il monte salari 2018 del Comune di Trepuzzi, sulla base dei dati riportati in tabella 12, 13 e 14 del Conto annuale del personale relativo a tale annualità, ammonta ad euro 1.172.762,00, al netto degli importi corrispondenti agli emolumenti arretrati riconducibili ad annualità precedenti;
- lo 0,22 per cento di detto monte salari ammonta ad una somma complessiva di euro 2.580,08, che questo Ente – in ragione della propria capacità di bilancio – ha la possibilità di stanziare ad incremento delle risorse destinate a salario accessorio del personale dipendente;
- l'Amministrazione intende avvalersi della facoltà in specie così da disporre di tali risorse incrementali da utilizzare per le finalità previste dal CCNL;
- per l'effetto, lo stanziamento incrementale di cui sopra, al netto degli oneri c/ente e IRAP, ammonta ad euro 2.580,08, di cui euro 1.934,551 destinati ad alimentare la parte variabile (non soggetta a limite) del Fondo delle risorse decentrate e per la differenza, pari ad euro 645,53, destinata al Fondo per il finanziamento degli incarichi di EQ;

Richiamato inoltre l'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018, in

conformità all'art. 79, comma 2, lett. a), del CCNL 16.11.2022, secondo cui *“il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno: (...) c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*;

Dato atto in tal senso che occorre procedere all'incremento delle risorse variabili in misura pari a euro 2.500,00 , oltre oneri c/ente, a titolo di compensi ISTAT da erogare ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 e che, secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa e tecnica al D. Lgs. n. 75/2017 nonché dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (vd. deliberazione n. 13/2015), sono da computare tra le risorse non soggette al limite;

Dato atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”*;
- ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, *“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice. 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente”*;
- ai sensi dell'art. 226, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui *“A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso (...)”*;
- la Sezione Autonomie della Corte dei conti (con deliberazione n. 6/2018) ha chiarito che **“gli**

incentivi disciplinati dall'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75 del 2017”;

• il MEF-RGS, con parere prot. 225928 del 12 settembre 2023, ha chiarito che l'inclusione degli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate trova fondamento nel combinato disposto:

- dell'art. 2, comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e nell'art. 79, comma 2, lett. a), del CCNL 16.11.2022 secondo cui *“l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi”*;
- dell'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21.05.2018 che prevede, nell'alimentazione delle risorse variabili del fondo risorse decentrate, le *“risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”*.

Pertanto, gli incentivi di cui all'art. 45, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, sebbene non soggetti a contrattazione integrativa, devono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate.

• la Giunta Comunale, già con propria deliberazione n. 171 del 27.09.2018, in vigore del D. Lgs. n. 50/2016, ha approvato il Regolamento per la ripartizione del Fondo degli incentivi per le funzioni tecniche nell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, quale condizione imprescindibile per l'erogazione dei compensi in rassegna al personale interessato;

• per converso, la nuova disciplina recata dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. In detta prospettiva, come chiarito anche da ANAC, con parere dell'11 ottobre 2023, *“con ciò si è inteso eliminare alcune complessità relative agli aspetti procedurali che spesso sono state di ostacolo all'effettiva erogazione degli incentivi. La semplificazione procedurale introdotta è volta a consentire alle amministrazioni di organizzarsi nel modo più efficiente e, unita all'obbligo di definire i criteri nel termine (ordinatorio) di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del codice, intende realizzare tutte le condizioni per rendere effettiva l'erogazione degli incentivi e dare concreta attuazione alla previsione normativa. Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale”*;

• all'attualità, per quanto di interesse in questa sede alla luce di tutto quanto sopra esposto, per il corrente anno occorre appostare nel fondo per la contrattazione decentrata – tra le risorse variabili non soggette al limite – un importo massimo pari a euro **60.000,00**, oltre oneri c/ente, a titolo di compenso incentivante per le funzioni tecniche maturato nel corso del corrente anno;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto:

- di dover procedere alla definitiva ricognizione dell'incremento delle risorse di parte variabile;
- di dare indirizzo al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione dell'accordo integrativo sia di parte giuridica – per il triennio 2023-2025 – sia di parte economica, con specifico riferimento all'anno 2023, al fine di perseguire un corretto ed equilibrato impiego delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva, operando nella prospettiva del conseguimento delle seguenti finalità:
 - congrua incentivazione e reale riconoscimento del merito;
 - idonea disciplina dell'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree, funzionale ad assicurare una adeguata premialità del merito;
 - proporzionata remunerazione delle specifiche responsabilità affidate ai dipendenti non titolari di incarico di EQ e delle condizioni di lavoro che comportano disagio e/o rischio per

il personale;

Accertato che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2022;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e smi;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, giusta deliberazione di C.C. n. 12/2023 ;

Ritenuto, inoltre, di costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa, presieduta dal Segretario Generale, che dovrà operare sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta stessa;

Richiamati:

- l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 secondo cui *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;

Richiamati altresì:

- l'art. 4, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;
- gli artt. 79 e 80 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022;
- l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019;
- il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020;
- il D. Lgs. n. 150/2009;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e in particolare il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa e del personale del Comune di Trepuzzi;
- la circolare MEF-RGS n. 12/2016 del 23 marzo 2016;
- i CCNL Comparto Funzioni Locali (già Regioni e Autonomie locali);
- lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

per quanto in narrativa, che si intende qui integralmente richiamato,

1) INCREMENTARE di un importo complessivo pari a euro 2.580,08, oltre oneri c/ente e IRAP, lo stanziamento - corrispondente allo **0,22 per cento del monte salari 2018** del Comune di Trepuzzi – da destinare per **euro 1.934,55** alle risorse decentrate variabili (non soggette a limite), *ex art. 79, comma 2, lett. c)*, del CCNL 16.11.2022 e per euro 645,33 al fondo dedicato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione;

2) QUANTIFICARE quindi le risorse aggiuntive complessive di parte variabile del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente per l'annualità economica 2023 per un valore complessivo pari a euro, 64.435, non soggette a limite, oltre alle somme di parte stabile non utilizzate nell'anno precedente, ripartito nelle modalità esplicitate in parte narrativa;

3) DARE INDIRIZZO al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica per la definizione del contratto decentrato integrativo per il personale del comparto per il triennio 2023-2025 nonché per l'accordo in ordine all'utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'annualità economica 2023, nei termini di seguito riportati:

- destinare una quota adeguata di risorse al finanziamento della *performance* organizzativa e individuale, da erogare al personale in applicazione delle disposizioni riportate dal vigente Sistema di misurazione e valutazione della *performance*;
- disciplinare l'istituto delle progressioni economiche, nell'ambito dei parametri e criteri di riferimento stabiliti dal CCNL 16 novembre 2022, in modo da assicurare la valorizzazione del merito, stabilendo al riguardo in non meno di anni tre il periodo minimo di permanenza nell'ultima posizione economica acquisita per poter partecipare alla procedura selettiva per l'assegnazione dei differenziali stipendiali;
- destinare l'indennità per condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-*bis* del CCNL 21 maggio 2018, alla remunerazione delle attività esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute, disagiate o implicanti il maneggio dei valori, purché svolte in via continuativa;
- prevedere che l'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 16 novembre 2022, venga riconosciuta esclusivamente al personale di Polizia Locale che svolge servizio esterno in via continuativa e non saltuaria;
- prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrano - anche in parte - le condizioni appresso indicate:
 - responsabilità di una struttura organizzativa deputata a funzioni di particolare complessità, che necessitano dell'ausilio di più professionalità;
 - responsabilità di procedimenti complessi e a conduzione faticosa;
 - coordinamento di risorse umane;
 - attribuzione di responsabilità con elevata autonomia operativa;

3) DI INDIVIDUARE quali componenti la delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa i sigg.ri:

- Dott. Nunzio F. Fornaro, Segretario Generale - Presidente;
- Dott. Giuseppe Barrotta, Responsabile del Settore Polizia Locale - Componente;
- Dott.ssa Maria Rita Del Prete, Responsabile del Settore Affari Generali - Componente;

4) DARE INDIRIZZO altresì al Presidente della Delegazione trattante di contrattare una revisione dell'ammontare di risorse da destinare agli incarichi di Elevata Qualificazione, compatibilmente con la

consistenza complessiva delle risorse a disposizione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, in particolare, dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

5) DARE INDIRIZZO inoltre al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale per l'avvio della selezione per l'attribuzione di Progressioni economiche all'interno delle aree (differenziali stipendiali) per l'annualità 2023 in favore dei dipendenti aventi diritto, tenendo conto delle regole convenute nell'ambito del CCI 2023-2025, in fase di negoziazione, nonché dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e della situazione organizzativa dell'Ente e nel rispetto dei limiti e delle risorse contrattate allo scopo in Delegazione trattante, previa conclusione dell'*iter* concernente la costituzione del fondo, ivi compresa l'acquisizione del parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria;

6) DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico Finanziario e Personale la predisposizione degli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione del necessario impegno di spesa in sede di costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate per la corrente annualità;

7) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario Generale, quale Presidente la Delegazione trattante per gli adempimenti di competenza, al Revisore dei conti e al Nucleo di Valutazione

DICHIARA

con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Dott. Nunzio FORNARO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Nunzio
FORNARO

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Nunzio FORNARO

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Nunzio
FORNARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 15/12/2023, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA
f.to Dott.ssa Maria Rita DEL PRETE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE